

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

<p>N. 27 <i>del Reg.</i></p> <p>Data 21.04.1998</p>	<p>OGGETTO: { Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del servizio di Taxi con autovettura mossa da carrozzetta e veicoli a trazione animale.</p>
---	---

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventuno del Mese di aprile, alle ore 18.00 E SEG., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ^{urgente}straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) CESARONI	BRUNO - SINDACO	1		17) NARDINI	FRANCESCO	1	
2) PAGLIEI	CARLA	1		18) BAUCO	SANTE	1	
3) SAMBUCCI	SANDRO	1		19) CASTAGNA	ALBERTO	1	
4) ZANI	MARCELLO	1		20) PONTECORVI	MARCELLO	1	
5) BERTI	ALBERTO	1		21) CIAFREI	VALERIO		1
6) LEONI	LUCIO	1		22) CUGINI	GIULIANO	1	
7) PIROLOZZI	GIOSO	1		23) LEONI	ROBERTO	1	
8) CIARCIA	MARILENA		1	24) ROSSI	DANILO	1	
9) GRANATA	SANDRA	1		25) ARGENTI	GINO	1	
10) MAURO	DEMETRIO	1		26) FELICI	LUCIANO	1	
11) DEL GIUDICE	VALERIA		1	27) POCCHI	ORLANDO	1	
12) FAVALE	WALTER	1		28) DE ANGELIS	DANTE		1
13) BONANNI	SILVIO	1		29) LADAGA	SALVATORE		1
14) FAVALE	ROSSANO		1	30) MASTROSTEFANO	NANDO	1	
15) PERETTI	PROSPERO		1	31) DE SANTIS	FRANCO	1	
16) PRO	LUIGI	1					

Presenti N. 24

Assenti N. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor DEMETRIO MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE - Assiste il Segretario DIR. GEN. DOTT. FRANCESCO CAFORIO - Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: LADAGA = BERTI = SAMBUCCI.

La seduta è pubblica.
PA/ ./.

VISTA la propria deliberazione n. 349 in data 7.11.59 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di TAXI con autovettura moto carrozzetta e veicoli a trazione animale;

RILEVATA l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento aggiornato sul servizio di che trattasi;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto a seguito dell'incarico conferito al sig. Ricciardelli Giovanni con deliberazione n. 672 del 28.8.97;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTA la L.R. 26.10.1993 n.58;

VISTA la L. 127 del 19.5.1997;

VISTI i pareri come di seguito formulati ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.90 N. 142, come modificato dal comma 85 dell'art. 17 della Legge 15.5.1997 N. 127:

"Ufficio Trasporti: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. F.to F. Campera - Capo Sezione";

"Ufficio Ragioneria: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. F.to G. Torre - Dirigente Settore Ragioneria";

DELIBERA

1) di approvare, siccome approva, il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del servizio di TAXI con autovettura, moto carrozzetta e veicoli a trazione animale composto di 26 (ventisei) articoli;

Detto Regolamento forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed andrà in vigore appena pubblicato a norma di legge;

2) Revocare, come in effetti revoca, la deliberazione n. 349 - 7.11.59, pari oggetto, e pertanto di intendere abrogato il Regolamento del 1959 richiamato in premessa.

3) di dare atto che a seguito di quanto concordato in sede di commissione consiliare, della commissione consultiva com.le di cui all'art. 19 del Regolamento medesimo, dovranno far parte 2 (due) consiglieri comunali, 1 (uno) di maggioranza ed 1 (uno) di minoranza e che pertanto detta commissione sarà composta da 7 (sette) membri.

Aperta la discussione interviene il Consigliere Rossi dichiarando che la Commissione consiliare in sede di esame del deliberato ha stabilito che in ogni commissione dei regolamenti che ora vanno a deliberarsi debbono essere presenti 2 (due) consiglieri, 1 (uno) di maggioranza ed 1 (uno) di minoranza.

Esaurita la discussione la proposta di delibera, come sopra trascritta è posta in votazione ed approvata ad UNANIMITA' DI VOTI, espressi per appello nominale da parte dei 24 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.

Il Consigliere Anziano

S. SANDRO

IL PRESIDENTE

D. MAURO

Il Segretario Generale

F. CAFORIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



24 APR. 1998

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata posta in pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio il giorno e che vi resterà per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 47 - comma 1 - della legge 8.6.1990 n. 142.

è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno festivo di mercato

Dalla Residenza Municipale li

Il Segretario Generale

F. CAFORIS

Si certifica che contro la presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio nei modi sopra indicati non sono state prodotte opposizioni

Li

Il Segretario Generale

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 47 - comma 2 - della legge 8.6.1990 n. 142 è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune

Velletri, li Il Segretario Generale

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data senza che ne sia stato pronunciato, entro i venti giorni successivi, a norma dell'art. 27 comma 4 - L.R. 13/3/92 n. 26 l'annullamento, né richiesto chiarimenti.

Velletri, li Il Segretario Generale

Divenuta esecutiva in relazione al 4° comma dell'art. 27 della L.R. 13.3.1992 n. 26 ed in riferimento alla nota di questo Comune, diretta alla Sezione regionale di Controllo, prot. n. del, con la quale venivano forniti i chiarimenti richiesti con telegramma del

Velletri, li Il Segretario Generale

LA SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI EE.LL della Provincia di Roma

nella seduta del 30-4-98

verbale n. 33

ha consentito l'ulteriore corso della deliberazione, non avendo riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione

prot. n. / del 30-4-98

Velletri, li 4-5-98

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI VELLETRI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI CON AUTOVETTURA

MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

- LEGGE 15 gennaio 1992, N° 21
- LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, N° 58
e successive modificazioni ed integrazioni
(L.R. 22 maggio 1995, N° 32)

*per copia conforme all'originale
Regolamento approvato con deliberazione
regionale n° 1527
del 23/3/93*



Dr. Angelo Lat

STUDIO - G. RICCIARDELLI

pl



INDICE ANALITICO

ART. 1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO	PAG.
ART. 2	FINALITA'	"
ART. 3	DEFINIZIONE SERVIZIO DI TAXI	"
ART. 4	AMBITI OPERATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	"
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE LICENZE	"
ART. 6	REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	"
ART. 7	RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	PAG.
ART. 8	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI TAXI	"
ART. 9	INIZIO DEL SERVIZIO	"
ART. 10	BANDO DI PUBBLICO CONCORSO	"
ART. 11	TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA	"
ART. 12	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	"
ART. 13	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 14	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 15	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	"
ART. 16	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	"
ART. 17	TARIFFE	"
ART. 18	SOSPENSIONE DELLA CORSA	"
ART. 19	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	"
ART. 20	SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 21	REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 22	DECADENZA DELLA LICENZA	"
ART. 23	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	"
ART. 24	SANZIONI	"
ART. 25	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 26	NORMA TRANSITORIA	"



pl



ART. 1


DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1 - Il trasporto di persone mediante il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, svolto nel Comune di Velletri è disciplinato:

- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;
- dal D.P.R. 24 luglio 1977, N° 616;
- dalla legge 15 gennaio 1992, N° 21;
- dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, N° 104;
- dal D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495;
- dalla L.R. 26 ottobre 1993, N° 58 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 22 maggio 1995, N° 32);
- dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione delle Tariffe per il servizio di noleggio con autovettura", per quanto applicabile;
- dalle disposizioni del presente Regolamento.



fr



ART. 2

FINALITA'

1 - Il Comune di Velletri, viste le leggi di cui al precedente art. 1, organizza il Servizio di Taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, al fine di realizzare una integrazione con gli altri modi di trasporto, nel quadro di una programmazione economica e territoriale.

2 - Il presente Regolamento comunale, così come ogni sua eventuale modifica, è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto, ai sensi del comma terzo, art. 1, della L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, all'approvazione della Regione Lazio, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 3

DEFINIZIONE SERVIZIO DI TAXI

1 - Sono definiti servizi pubblici non di linea mediante taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, quelli che:

- hanno lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di gruppi di persone;
- si rivolgono ad una utenza indifferenziata;
- lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
- le tariffe sono determinate dal Comune con atto di Giunta Municipale, la quale stabilisce anche le modalità del servizio.



fk



ART. 4

AMBITI OPERATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - I titolari di Licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono effettuare servizi di trasporto di persone anche oltre il limite del territorio comunale, sia in tutto il territorio nazionale, sia negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentono.

All'interno del territorio del Comune di Velletri e nell'area del comprensorio, la prestazione del servizio è obbligatoria.

2 - Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune.

3 - Le modalità di svolgimento del servizio pubblico non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale dei trasportati e dei terzi. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE LICENZE

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Il numero delle Licenze per l'esercizio del servizio di taxi, considerato il continuo aumento degli abitanti del Comune di Velletri; vista, inoltre, la insufficienza degli altri modi di trasporto pubblico e le numerose attività turistiche, culturali e sociali che si svolgono nel Comune stesso e nel comprensorio, viene così determinato:

a) servizio di taxi con autovettura N° 24, delle quali N° 5 attrezzate appositamente per il servizio di trasporto di portatori di handicap.

2 - Il Comune di Velletri, non avendo nel proprio territorio tratti di mare, tantomeno fiumi e laghi navigabili, dispone di non rilasciare Licenze per l'esercizio del servizio di taxi con natante e dispone, altresì, per la conformità del territorio, di non rilasciare Licenze per l'esercizio del servizio di taxi con motocarozzetta e veicoli a trazione animale.



A. Cecchi

FR

3 - Lo stazionamento delle autovetture per il servizio di taxi è stabilito con atto di Giunta Comunale e, attualmente, viene disposto nelle seguenti località:

Piazza Garibaldi; Piazza Cairoli; Piazza Caduti sul Lavoro.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Possono essere titolari di Licenza per l'esercizio del servizio di taxi:

a) tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed iscritti nel "Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ogni Provincia del Lazio;

2 - I soggetti di cui al comma precedente, come disposto dall'art. 7 della Legge N° 21/1992, possono esercitare la loro attività costituiti in una delle seguenti figure giuridiche:

- titolari di Impresa artigiana di trasporto, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi art. 5, legge 8 agosto 1985, N° 443;

- cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi;

- consorzio di Imprese Artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- Imprenditori privati che svolgono, esclusivamente, attività di servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

2 - Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la Licenza di taxi agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della Licenza precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3 - In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.



dl

ART. 7

RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI

ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1 - E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel Ruolo Provinciale istituito ai sensi art. 6, Legge N° 21/1992, presso le C.C.I.A.A. delle Province del Lazio, il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116 del D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285.

2 - L'iscrizione nel Ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio stesso.

3 - L'iscrizione nel Ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della Licenza, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di Impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 8

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI TAXI

1 - La Licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Sindaco del Comune o da Assessore delegato, attraverso Bando di Pubblico Concorso, per soli Titoli, ai singoli che dimostrino il possesso dei requisiti prescritti e la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirlo in forma singola o associata.

In presenza di più concorrenti, l'assegnazione della licenza avviene attraverso apposita graduatoria.

2 - La Licenza, oltre che ad un singolo soggetto, è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più Licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della Licenza di taxi e dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.



3 - L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della Licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della Licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

ART. 9

INIZIO DEL SERVIZIO

1 - Una volta conseguita la Licenza per l'esercizio del servizio o l'acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro centoventi giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione della eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri novanta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 10

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

1 - La Giunta Comunale, in esecuzione delle prescrizioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia e le disposizioni del presente Regolamento, indice Bando di Pubblico Concorso, per soli titoli, per il rilascio delle Licenze per l'esercizio del servizio di taxi, da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2 - Nel Bando di Pubblico Concorso dovranno essere esplicitamente indicati:

- a) il numero ed il tipo delle Licenze disponibili;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di Concorso;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- d) i criteri per la formazione della graduatoria dei concorrenti;
- e) il termine entro il quale la Commissione, all'uopo nominata dalla Giunta Comunale, dovrà esprimere le valutazioni finali sulle domande presentate e redigere la relativa graduatoria.



ART. 11

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1 - La Licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della Licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, nonchè sia divenuto permanentemente inabile.

2 - In caso di morte del titolare, la Licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, con autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi del titolare, purchè siano in possesso dei prescritti requisiti.

3 - Al titolare che abbia trasferito la Licenza non può esserne rilasciata altra, tantomeno può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 12

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1 - I titolari di Licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi, temporaneamente, da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;



- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.

2 - Gli eredi minori del titolare di Licenza di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 6, Legge N° 21/1992, in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo le prescrizioni dettate dalla Legge 18 aprile 1962, N° 230.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

ART. 13

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, fanno carico al titolare della Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

a) i veicoli adibiti al servizio debbono sostare nelle aree appositamente individuate nell'art. 5, punto 3, del presente Regolamento o con atto di Giunta Comunale, opportunamente delimitate, nell'ambito del territorio del Comune di Velletri;

b) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio comunale, per qualunque destinazione, anche oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto, eventualmente, dalla Regione Lazio ai sensi del comma 6, art. 4, della L.R. N° 58/1993;

c) è fatto divieto al titolare di Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, sostare negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, salvo per l'attesa dell'utente che ha ordinato la corsa, purchè la sosta avvenga in aree destinate ai taxi e, comunque, chiaramente distinte, delimitate e



individuare dalle Amministrazioni competenti (Comuni, Autorità Portuali, Aeroportuali, Ferroviarie ecc.);

d) il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri, ed è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.

ART. 14

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI

DEI VEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI

1 - I conducenti dei veicoli in servizio di taxi, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare, i conducenti hanno l'obbligo di:

a) conservare nel veicolo, giornalmente, tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta di agenti o funzionari pubblici incaricati alla sorveglianza;

b) tenere a bordo ed esibire, anche dietro richiesta dell'utente, copia del presente Regolamento;

c) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

d) rispettare le norme vigenti sulla circolazione stradale;

e) svolgere il servizio con partenza dal territorio comunale, per qualunque destinazione, fermo restando che all'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio è obbligatoria.

2 - Ai conducenti in servizio di taxi, inoltre, è fatto divieto di:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno prenotato, anche durante i periodi di sosta;

b) portare propri animali a bordo del veicolo stesso;



c) chiedere per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella calcolata con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate con atto di Giunta Comunale, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dell'utente o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 15

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1 - Le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2 - L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3 - Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

4 - Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'Ufficio comunale competente e dovranno essere dotate di dispositivo radio rice-trasmittente.

5 - Le autovetture adibite al servizio di taxi debbono adottare un colore uniforme (bianco) rispondente alle disposizioni stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti e, inoltre, dovranno essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.



ART. 16

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1 - Il conducente del veicolo adibito al servizio, ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e, in tal caso, degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2 - La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale di Velletri.

3 - I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati per il trasporto di portatori di handicap, debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2, del D.P.R. 27 aprile 1978, N° 384.

ART. 17

TARIFFE

1 - Il servizio di taxi si effettua a richiesta del trasportato o dei trasportati, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato, con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di rappresentanza della categoria e degli utenti.

2 - La tariffa è calcolata a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

ART.18

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1 - Qualora per avaria al veicolo o per altre motivazioni derivanti da causa di forza maggiore, il servizio debba essere sospeso senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo stesso, l'utente ha diritto ad abbandonarlo e, in tal caso, è tenuto al pagamento del solo importo corrispondente al percorso effettuato.



ART.19

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 - Presso il Comune viene istituita, ai sensi dell'art. 15, L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, la Commissione Consultiva Comunale che opera in riferimento all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - noleggio da rimessa con conducente e servizio taxi - nonché all'applicazione dei rispettivi Regolamenti Comunali.

Della Commissione Consultiva, composta da sette membri, fanno parte di diritto:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- il Comandante dei Vigili Urbani o F.F. (facente funzioni);
- il Dirigente dell'Ufficio Trasporti del Comune o Funzionario dello stesso Ufficio con qualifica di livello non inferiore al settimo;
- un rappresentante designato dalla Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- un rappresentante dell'Associazione di utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- due Consiglieri Comunali; uno in rappresentanza della maggioranza ed uno dell'opposizione.

2 - La Commissione Consultiva è insediata con atto di Giunta Comunale ed è convocata dal Presidente, ogni qualvolta venga avanzata motivata richiesta da almeno tre membri e, comunque, almeno due volte l'anno.

La Commissione Consultiva resta in carica per la durata dell'intera legislatura e decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

3 - La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato e con riferimento alle posizioni espresse dai suoi componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale.

Svolge la funzione di Segretario della Commissione un dipendente del competente Ufficio comunale, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.



ART. 20

SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - La Licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, può essere sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di infrazioni o violazioni a norme di leggi statali e regionali, ovvero a disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli che determinano la revoca o la decadenza della Licenza stessa.

2 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente art. 19, dispone il periodo di sospensione della Licenza, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidività.

L'inosservanza da parte del titolare della Licenza o del sostituto alla guida, a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del presente Regolamento, è punita con le sanzioni Amministrative dettate dall'art. 4, della Legge Regionale 26 ottobre 1993, N° 58.

3 - Il Comune provvede a comunicare il provvedimento di sospensione, oltrechè al titolare della Licenza, anche al competente Assessorato della Regione Lazio e all'Ufficio della M.C.T.C. Provinciale di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 21

REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la revoca della Licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nei seguenti casi:

a) quando l'attività del servizio di taxi viene esercitata da persone che non siano il titolare della Licenza, ovvero il personale da esso dipendente o collaboratori familiari, purchè in possesso dei prescritti requisiti;

b) quando è accertato che il titolare della Licenza abbia abusivamente e ripetutamente svolto il servizio di taxi nel territorio di altri Comuni;



1) quando vengono a mancare, nei confronti del titolare della Licenza, i requisiti di idoneità morale o professionale;

d) quando la Licenza sia stata ceduta dal titolare in violazione delle disposizioni di legge e dell'art. 11 del presente Regolamento;

e) quando nei confronti del titolare della Licenza, nel caso di Ditte individuali, o del Legale Rappresentante di Società, Cooperative e Consorzi, costituiti nelle forme di cui all'art. 7 della Legge N° 21/1992, titolari della Licenza stessa, negli altri casi, sia stata emessa sentenza passata in giudicato, con condanna a pena restrittiva della libertà individuale, in misura superiore, complessivamente, ai due anni, per delitti non colposi ovvero per delitti contro il patrimonio, l'ordine pubblico o per non aver rispettato i C.C.N.L. verso i propri dipendenti e la normativa previdenziale.

f) quando il titolare non ottempera al provvedimento di sospensione del servizio, fatto notificare dal Sindaco;

g) quando il veicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di decoro ed il titolare non abbia ottemperato alla sua messa in efficienza entro il termine all'uopo fissato dal Comune.

h) quando, per la quarta volta, il titolare della Licenza si è reso colpevole dell'inosservanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del presente Regolamento (art. 4, comma 1, lettera d, L.R. N° 58/1993).

ART. 22

DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la decadenza della Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al verificarsi dei seguenti casi:

a) per non aver iniziato il servizio nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla Licenza da parte del titolare stesso;



c) per morte del titolare della Licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 9, ovvero non abbiano provveduto a cedere la Licenza entro i termini concessi dal Sindaco, su richiesta degli interessati, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;

d) per alienazione, fermo per guasto o incidente del veicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito o riparato entro novanta giorni dalla sua alienazione o fermo;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo, ininterrotto, superiore a centoventi giorni.

La decadenza viene comunicata dal Comune al competente Assessorato della Regione Lazio, alla M.C.T.C. Provinciale di Roma e alla C.C.I.A.A. di Roma.

ART. 23

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1- In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali di cui alla Legge 24 novembre 1981, N° 689, salvo quanto previsto dal D.L.gs. N° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della Licenza di taxi o ai suoi aventi causa, nei casi di sanzioni amministrative accessorie - sospensione, decadenza o revoca della Licenza -, così come nessun indennizzo è dovuto nel caso di rinuncia alla Licenza stessa.



ART. 24

SANZIONI

1 - Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada (D.L.gs. N° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni), ove il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con l'applicazione di sanzioni amministrative determinate da leggi regionali, altrimenti, dalla Giunta Comunale ai sensi della legge Comunale e Provinciale, per quanto vigente in materia.

ART. 25

TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Per il rilascio od il rinnovo della Licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi è dovuta, dal titolare della Licenza stessa, la relativa tassa annuale stabilita dalla Amministrazione Comunale.

2 - La corresponsione della suddetta tassa è effettuata mediante versamento su C/C postale intestato al Comune di Velletri o direttamente alla Tesoreria Comunale sul corrispondente Conto Bancario, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, in caso di rinnovo della Licenza, altrimenti, entro trenta giorni dalla data di primo rilascio della stessa.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento della suddetta tassa comunale, si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale 2 maggio 1980, N° 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - L'importo della tassa è soggetta a revisione annuale, entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.

4 - Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato per intero, anche nel caso di frazione di anno superiore ai trenta giorni.



ART. 26

NORMA TRANSITORIA

1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate, precedentemente, dall'Amministrazione Comunale.

2 - Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che lo stesso avrà conseguito l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio e la relativa pubblicazione nell'Albo Pretorio.

